

Le conseguenze. Cancellazione dalla sezione ordinaria e iscrizione in quella speciale

Trasformazione con effetto nel Registro imprese

La trasformazione di una società commerciale (Spa, Srl, Snc, Sas) in società semplice comporta la cancellazione dalla sezione ordinaria del Registro delle imprese e l'iscrizione nella sezione speciale del Registro dedicata alle società semplici.

La trasformazione presuppone risolto il problema della compatibilità dell'oggetto sociale della società trasformata con il particolare status della società semplice, la quale non tollera l'esercizio di un'attività commerciale. Infatti, la gestione di beni può essere svolta da più persone con modalità tali da configurare alternativamente:

un'attività commerciale, qualora sia esercitata in maniera «economica» e con caratteristiche «industriali», e cioè con modalità più o meno complesse che comunque presuppongano l'utilizzo e il coordinamento di uno o più mezzi della produzione (si pensi a una società di locazione di appartamenti-vacanze);

un'attività non commerciale (ma pur sempre un'attività economica, finalizzata a conseguire un utile) qualora sia svolta senza necessità di coordinamento di mezzi della produzione e in assenza di qualsiasi organizzazione di tipo industriale (è il caso di una società proprietaria di una o più unità immobiliari destinate a essere locate in maniera stabile, senza che siano erogati servizi accessori);

una mera comunione di godimento, qualora sui beni gestiti non sia impresso il vincolo negoziale di destinazione produttivo/economico tipico del contratto di società (la cui sussistenza esclude l'applicazione della disciplina sulla comunione di godimento e, in particolare, esclude la facoltà per i comproprietari di utilizzare personalmente i beni e di disporne liberamente pro-quota).

Nella prima ipotesi (e cioè quando si configura un'attività commerciale), l'attività di gestione di beni può costituire l'oggetto sociale solo di società commerciali, e cioè di Snc, Sas, Srl e Spa. Nella seconda ipotesi (quella in cui non vi è un'attività definibile come «commerciale») l'attività di gestione di beni può costituire l'oggetto sociale anche di una società semplice. Mentre nell'ultima ipotesi, si tratta di un'attività (di mero godimento) che non può costituire l'oggetto di alcun tipo di società.

Quanto all'oggetto sociale della società semplice, è legittima la costituzione di società semplici che abbiano quale oggetto sociale «l'attività di gestione di immobili, mobili registrati e partecipazioni sociali», senz'altro aggiungere. In tal caso, infatti, questo oggetto, per quanto astrattamente ampio, non può che essere inteso come limitato a quanto consentito alle società semplici dalla combinazione degli articoli 2247, 2248 e 2249 del Codice civile, e cioè all'esercizio in comune di un'attività economica non commerciale per dividerne gli utili. Così limitata, l'attività di gestione di beni:

rientra tra quelle esercitabili sotto forma societaria;

si differenzia dalla comunione di godimento in quanto - imprimendo un vincolo "produttivo" ed "economico" ai beni gestiti - li sottrae all'uso diretto e personale dei soci e li rende da essi inalienabili e indisponibili (si tratta, quindi, di una situazione incompatibile con le regole della comunione ordinaria, dettate dagli articoli 1102 e 1103 del Codice civile, sull'uso della cosa comune da parte dei comproprietari e in tema di atti di disposizione della propria quota da parte del comproprietario);

non può essere svolta in maniera «industriale» e cioè mediante l'utilizzo e il coordinamento di uno o più mezzi della produzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani